

un emendamento stampato dice: fate una eccezione per gli allogeni, dite che possono presentarsi in una sola circoscrizione; ma se lo si fa, si fa per tutti, non per una parte dei cittadini. In un secondo momento muta stile, e in questa tornata presenta emendamenti orali e scritti con cui dice: stabilite nell'articolo 53 che l'obbligo dell'unificazione non esiste, ci sia la facoltà dell'unificazione, così potremo non unificarci.

Il fondamento e la sostanza della proposta stanno in ciò, che le razze allogene non sono troppo unite, che probabilmente non si intendono, che questo articolo importerebbe una unificazione che non c'è in fatto.

Ebbene, il meccanismo elettorale è concepito in modo che non c'è bisogno della unificazione, basta l'unità di contrassegno, poi ogni razza vota nella propria circoscrizione e nel proprio paese come vuole. Purchè si intendano materialmente a unificarsi nel contrassegno, le due razze allogene conservano poi piena indipendenza e libertà di azione.

Non debbo dire altro per dimostrare come il fondamento delle ragioni addotte dall'onorevole Wilfan per avere un regime speciale per i suoi allogeni non esista, e perciò chiedo che la Camera respinga gli emendamenti dell'onorevole Wilfan.

PRESIDENTE. Il Governo accetta gli emendamenti dell'onorevole Wilfan?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Alle ragioni addotte dall'onorevole Vicini e dal relatore, pienamente condivise dal Governo, il quale non accetta le varie proposte presentate dall'onorevole Wilfan, aggiungo quanto ho già dichiarato alla Camera, e cioè che contrariamente a quanto egli asserisce, il Governo ha proprio compiuto già un'eccezione ed ha già predisposto nel suo testo una facilitazione di favore esclusivamente per le minoranze allogene; poichè quando in un primo momento il Governo redasse questo disegno di legge aveva stabilito come minimo per le varie unificazioni delle liste da concorrere nel giuoco della votazione nazionale tre circoscrizioni per un complesso di fatti, qual è quello di avvicinare il più possibile, per lo meno per non discostare maggiormente il numero delle circoscrizioni da questo minimo, ma le ridusse a due e dispose nel quadro proposto delle circoscrizioni le due circoscrizioni appunto per dare alle popolazioni allogene la facilità, la possibilità di poter concorrere al giuoco elettorale.

Nè a questo proposito potrebbe valere l'obiezione dell'onorevole Wilfan che nel Veneto la popolazione allogena è prevalentemente tedesca, mentre nella Venezia Giulia è prevalentemente slava, poichè a questa obiezione ha già risposto l'onorevole relatore quando ha detto che l'unico accordo necessario è quello sul contrassegno, sul simbolo della lista, e cioè è un accordo sopra un elemento esteriore, mentre ciascuna delle popolazioni vota come crede meglio.

Per questi motivi, il Governo non accetta l'emendamento dell'onorevole Wilfan.

WILFAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Wilfan se mantiene il suo emendamento non ha diritto di parlare, se lo ritira può parlare.

WILFAN. Aggiungo soltanto due parole per dire che contrariamente a quanto è stato asserito dall'onorevole relatore, e dal Governo, non mi pare che il mio emendamento principale crei nessuna situazione speciale per le minoranze allogene.

GUARINO-AMELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARINO-AMELLA. Faccio osservare, quanto alla decorrenza del termine di 5 giorni dalla presentazione delle liste alla Corte d'appello circoscrizionale, che per evitare equivoci la decorrenza dovrebbe essere precisata dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. S'intende infatti che il termine decorre dall'ultimo giorno utile per la presentazione della lista.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarino-Amella, propone dunque che si dica: « entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Guarino-Amella.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Wilfan non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione perchè nella prima parte dell'articolo 56 la parola « debbono » sia sostituita dalla parola « possono ».

(Non è approvato).

Metto allora a partito il comma nel testo della Commissione con l'emendamento proposto dall'onorevole Guarino Amella. Lo rileggo:

« La Corte d'appello di Roma è costituita in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i pre-